

AVVISO

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DI TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO DI PASCOLO - STAGIONE 2026 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione del Regolamento comunale approvato con delibera n. 35 del 29,07,1965 e della Determinazione dell'Area Tecnica n. 68 del 17 giugno 2026,

RENDE NOTO

che il giorno **25 giugno 2026** alle **ore 16:00** presso la sede municipale di Rivisondoli dinanzi al Responsabile dell'Area Tecnica, assistito da due altri componenti, in seduta pubblica, avrà luogo l'Asta pubblica per l'aggiudicazione dei pascoli comunali "**COMPARTO N. 1 E COMPARTO N. 2**", come riportati nell'ALLEGATO A).

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione dei pascoli comunali denominati "**COMPARTO N. 1 E COMPARTO N. 2**" nel territorio del Comune di RIVISODOLI, avverrà mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al canone posto a base di gara. Sono ammesse solo offerte in aumento (**rialzo minimo 10 euro**) rispetto all'importo a base di gara.

In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio tra le stesse.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché la stessa sia effettuata in aumento rispetto al prezzo annuo fissato.

OGGETTO DELL'APPALTO

Sono posti in gara i pascoli di cui all'allegato A) dove vengono indicati i fogli di mappa, le particelle e la superficie.

I terreni vengono concessi a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dall'aggiudicatario.

Ogni concorrente potrà presentare una o più offerte riferite ai singoli "Lotti".

DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Considerato che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritti nel presente avviso, per la durata e l'entità del canone, per la demanialità civica dei terreni, si procede mediante stipula di un contratto senza applicazione dei patti agrari.

L'affidamento del pascolo sarà disciplinato da un contratto di concessione, che si riterrà attivo dal **15 maggio 2026** e terminerà il **31 dicembre 2026** e con opportunità di disdetta motivata sia per il concessionario, che per il Comune concedente, da comunicarsi all'altra parte con almeno un mese prima, fatti salvi gli obblighi previsti dal contratto di concessione e l'uso

pubblico dei terreni.

Il periodo di pascolamento effettivo obbligatorio è stabilito dal 10 giugno 2026 al 30 ottobre 2026, in stretta conformità con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) della Regione Abruzzo. L'esclusività della concessione deriva soltanto alla possibilità esclusiva del concessionario di condurre al pascolo sui terreni concessi, durante il periodo di pascolamento, soltanto il bestiame di sua proprietà.

E' fatto divieto al concessionario di condurre al pascolo gli animali al di fuori del periodo di pascolamento consentito, che potrà essere prorogato dal Concessionario per ulteriori 15 giorni in relazione all'andamento meteorologico della stagione.

E' fatto divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo i terreni concessi, ovvero di utilizzarli, non rispettando il carico massimo ammissibile di bestiame di 0,6 U.B.A. per ettaro, pena la risoluzione espressa del contratto in danno del concessionario e l'impossibilità per lo stesso di partecipare all'asta successiva per la concessione degli stessi terreni cui si riferisce il contratto risolto.

E' fatto, altresì, divieto al concessionario di immettere sui terreni concessi animali di cui non sia proprietario.

Ai fini del carico di bestiame ammissibile si applicano le seguenti equivalenze: 1 UBA = 1 bovino adulto o toro; 1 cavallo o mulo o asino; 6 capi ovini.

BASE D'ASTA E GARANZIE

Il canone di concessione una tantum a "Base d'asta", dell'importo unitario fissato in :

- Comparto 1	Euro 11,415,60;
- Comparto 2	Euro 20,202,00;

Il candidato, per poter partecipare alla gara, deve favorire al Comune il deposito cauzionale infruttifero pari al **10%** del canone a base d'asta per ogni singolo Lotto di partecipazione, a garanzia degli obblighi che saranno stabiliti nel contratto di concessione.

La costituzione del deposito cauzionale deve avvenire tramite assegni circolari bancari non trasferibili intestati al Comune di Roccaraso.

Quindi, nel caso di offerta resa su più lotti, dovranno essere prodotti tanti assegni circolari bancari, quanto il numero dei lotti di partecipazione.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti interessati, ivi comprese le società, le Cooperative ed i Consorzi, in possesso di partita IVA, esercenti attività agricole – zootecniche, risultanti da iscrizioni alla C.C.I.A. e proprietari degli animali di allevamento consentiti al pascolo.

L'offerta dovrà essere redatta su carta resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando il "**Mod. B**" predisposto dal Comune.

Unitamente all'offerta economica, il partecipante dovrà allegare la domanda di partecipazione e la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 utilizzando il "Mod. A" predisposto dal Comune.

ESCLUSIONI

La concessione esclusiva dei terreni è preclusa a coloro i quali risultano o sono stati concessionario/affittuari di terreni di proprietà comunale, in relazione ai quali sussistono

morosità o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art.46 della legge n.203/82. Al fine della preclusione all'assegnazione rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.

CONDIZIONI DEL FONDO

I terreni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

E' vietata la erezione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

RISERVE SUL TERRENO

Il concessionario dovrà salvaguardare, come previsto dalle leggi in materia agro-forestale, i terreni boschivi che nel corso della durata contrattuale vengono messi a taglio da parte dell'Ente, qualunque sia la superficie, senza vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

PAGAMENTO DEL CANONE UNA TANTUM

Il saldo del canone di aggiudicazione dovrà essere versato in unica rata prima della stipula del contratto di concessione.

RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Rivisondoli nel medesimo stato in cui sono stati concessi, liberi e sgomberi da bestiame e cose, privi di precarie recinzioni eventualmente immesse e con eventuali migliorie apportate e senza che, per patto espresso, sia dovuto al concessionario alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

UTILIZZO DEI TERRENI

I terreni oggetto di concessione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il pascolo nel rispetto del relativo periodo temporale.

Negli stessi non può essere effettuata alcun tipo di coltura.

Tuttavia, fuori dal periodo di pascolamento, fermo restando l'uso pubblico, è consentita l'attività non invasiva di concimazione organica, che comunque dovrà essere effettuata secondo le buone pratiche agricole e forestali, evitando di apportare con ciò danni alla fertilità del terreno ed alla cute erbosa.

RESPONSABILITA'

Il concessionario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose

anche di terzi.

MIGLIORIE

Non è consentito al concessionario l'effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere e miglioramento fondiario senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Rivisondoli.

In caso di migliorie, effettuate senza autorizzazione scritta, il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere con ripristino dei luoghi.

Per le migliorie apportate con la preventiva autorizzazione il concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà a convocare l'aggiudicatario per stipulare il contratto di concessione, che avrà luogo nella sede municipale.

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione del pascolo e non di parte di esso, senza alcuna pretesa in genere e/o rimborso in tutto o in parte del canone pagato, con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante P.E.C. almeno un mese di anticipo.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite P.E.C. invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15.

Decorso infruttuosamente tale termine il contratto si intenderà espressamente risolto in danno del concessionario.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 1) L'assegnazione del pascolo sopradescritto avrà luogo a mezzo di asta pubblica.
- 2) L'asta pubblica si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col canone annuo a base d'asta indicato nel presente Avviso.

Possono partecipare all'asta i soggetti o società :

- a) che non si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione ai sensi degli artt.94-95-96-97 del D.Lgs. n.36/2023;
- b) che non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;
- c) che non abbiano riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
- d) che siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del Codice civile, iscritti alla Camera di Commercio;
- e) che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica;
- f) che siano in regola con il D.U.R.C. aziendale;

- 3) Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare l'offerta e farla pervenire nei termini e con il contenuto e le modalità sotto indicati, a pena di esclusione:
 - mediante un plico indirizzato al Comune di Rivisondoli (AQ) che dovrà pervenire al Comune

con qualunque mezzo, anche mediante consegna a mano, entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 25 giugno 2026** ad esclusivo rischio del mittente, pena la tassativa esclusione.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine, restando a carico dell'offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura.

Il plico dovrà recare oltre all'indicazione del mittente, anche la seguente dicitura "*OFFERTA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI PASCOLATIVI – COMPARTI N. _____ - NON APRIRE*", e dovrà essere firmato sui lembi di chiusura con firma leggibile dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di Società.

Detto plico dovrà contenere:

3.1) la domanda di partecipazione, (Modello A) con indicazione degli estremi di identificazione dell'offerente compresi codice fiscale e partita IVA sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta con allegata fotocopia di un documento d'identità dello stesso in corso di validità, nella quale viene dichiarato ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R. le previste sanzioni, quanto sotto indicato:

- che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'attività di al n data di iscrizione..... partita .IVA n
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara ed in particolare:
 - a) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che non è pendente nei propri confronti e nei confronti di altri legali rappresentanti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 575/1965;
 - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. (Le eventuali condanne riportate, anche nel caso si ritenga non incidano sulla moralità professionale, dovranno essere indicate in apposito foglio allegato, incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della "non menzione", specificando gli elementi salienti, e cioè il tipo di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc. Si precisa che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE);
 - d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la ditta;
 - g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la ditta;
 - h) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti;
 - i) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.

9 comma 2 lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- j) di non trovarsi nei confronti di alcuna impresa partecipante alla presente procedura nelle situazioni di collegamento e controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

ovvero

di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 C.C. con altre imprese (da indicare di seguito o anche mediante apposito allegato), che non partecipano alla gara:

- k) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;

ovvero

che la ditta rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383, ma che il periodo di emersione si è concluso;

- l) di impegnarsi ad osservare, le norme e gli adempimenti previsti dal D. lgs. 81/2008;
- m) che la ditta utilizza personale regolarmente assunto ed applica il trattamento economico della contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti;
- n) di mantenere regolari posizioni assicurative presso INPS e INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti;
- o) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni dettate nel bando di gara;
- p) di aver formulato l'offerta economica tenendo conto dello stato di fatto dei terreni oggetto di concessione.
- q) di conoscere ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni che regolano la concessione dei terreni;
- r) di aver preso visione dei luoghi, e dei terreni oggetto di concessione;

3.2) una **busta** chiusa e sigillata in modo da garantirne l'integrità e firmata sui lembi di chiusura dall'interessato o dal legale rappresentante della ditta, la quale deve recare esternamente l'indicazione della ragione sociale della ditta e la dicitura "ALLEGATO B –*OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE* -" la quale deve contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- a) l'offerta economica, sottoscritta con firma leggibile per esteso dallo stesso soggetto sottoscrittore dell'istanza di richiesta di partecipazione, indicando l'importo, sia in cifre che in lettere, del canone una tantum anticipato offerto per ciascun lotto.
In caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo. Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa ottenuta.
- b) assegni circolari bancari, non trasferibili, pari al 10% del canone posto a base d'asta, per ogni singolo Lotto di partecipazione, intestati al Comune di Rivisondoli, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La cauzione prodotta dall'aggiudicatario è anche utilizzata in conto del canone dovuto.

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

In sede di Asta pubblica il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà:

1. all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, previa verifica positiva di regolarità degli stessi;
2. alla verifica della regolarità della documentazione;
3. all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato eventuale documentazione

- irregolare od incompleta;
4. all'apertura ed alla verifica delle offerte;
 5. all'esclusione di eventuali offerte risultanti non valide;
 6. all'individuazione, per ciascun comparto, dell'offerta con importo maggiore.
 7. l'aggiudicazione sarà comunicata dal Comune contestualmente all'espletamento della gara, sarà fatta a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta per il Comune ed il cui canone una tantum di concessione offerto sia superiore a quello posto a base d'asta e sarà ritenuta definitiva.
 8. all'aggiudicazione si farà luogo anche nel caso di una sola offerta, il cui importo sia superiore a quello posto a base d'asta.
 9. nel caso in cui l'offerta economica di più concorrenti fosse identica e costituisse la migliore rispetto al canone posto a base d'asta, si procederà mediante sorteggio pubblico con aggiudicazione a favore del primo estratto.
 10. non verrà restituito il deposito cauzionale all'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non abbia corrisposto il saldo del canone alla sottoscrizione del contratto o non volesse più sottoscrivere la relativa concessione.
In tutti i casi sopra indicati il Responsabile del Servizio procederà alla revoca dell'aggiudicazione e provvederà alla nuova assegnazione per come stabilito al successivo punto 14).
 11. Ultimata la gara, i depositi cauzionali saranno immediatamente restituiti ai concorrenti non aggiudicatari.
 12. L'affidamento sarà esplicito con contratto di concessione a favore dell'aggiudicatario, previa corresponsione del relativo canone - da sottoscrivere presso la sede municipale, salvo differimento del termine nelle more di ottenimento di tutte le autorizzazioni e pareri di legge propedeutici alla sottoscrizione stessa.
Tutte le spese, i bolli, le imposte relativi alla stipula delle concessioni e loro consequenziali saranno a carico dell'aggiudicatario.
 13. Il Concessionario avrà l'obbligo dell'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di pascolo stabilite, nel Regolamento comunale relativo alla concessione dei terreni pascolivi.
 14. La concessione è subordinata:
 - g) al Nulla Osta della ASL – Servizio di sanità animale competente – che attesti la rispondenza dell'allevamento alle disposizioni sanitarie in vigore;
 - h) al provvedimento regionale che autorizzi la concessione ai sensi dell'art. 16 della L.R.A. n.25/1988 e s.m.i..L'aggiudicazione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, ciò comportando, nei casi non imputabili all'aggiudicatario, la semplice restituzione della cauzione versata, senza interessi, rivalutazione monetaria e/o penalità in genere.
 15. In caso di revoca dell'aggiudicazione, di decadenza dalla concessione o di annullamento della concessione, per fatto imputabile al Concessionario, il Responsabile del Servizio potrà procedere alla nuova assegnazione nei confronti del concorrente, in possesso dei prescritti requisiti, che ha presentato la precedente migliore offerta, risultata regolare, se abbia ancora interesse all'assegnazione, intenzione da manifestare immediatamente attraverso il pagamento anticipato del canone offerto in proporzione al periodo residuo.
 16. Costituiscono parti integranti e sostanziali al presente Avviso ed ai quali si rimanda per quanto non previsto :
 - il Regolamento Comunale disciplinante le concessioni dei terreni pascolivi;
 - il R.D. N. 3267 del 1923;
 - la Legge n. 1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332;
 - la L.R.A. n.25/1988 "Norme in materia di usi civici", con le successive modifiche e

integrazioni”;

- le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n.320 dell'8 febbraio 1954 e la Legge Regionale Abruzzo n.3 del 4 gennaio 2014.

Il presente bando di gara sarà pubblicato per 7 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del Comune di Rivisondoli.

Per tutte le informazioni relative alla gara e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Rivisondoli ai numeri di telefono e alle mail riportate nel sito istituzionale dell'Ente.

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Rivisondoli.

Il responsabile del trattamento è il sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Angelo Rotolo